



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Cima Stefano** (C.F. CMISFN77L13E463M), nato il 13 luglio 1977, a La Spezia (SP), e ivi residente in via Veneto, n. 245, CAP 19124, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax n. 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

- *Ricorrente*

CONTRO

- **Città della Spezia**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- **Comune di La Spezia**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice della selezione**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*;

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

- della Sig.ra **Duce Beatrice**, candidata collocata alla posizione n. 48 della graduatoria finale del concorso;
- della Sig.ra **Riva Beatrice**, candidata collocata alla posizione n. 47 della graduatoria finale del concorso;
- del Sig. **Carpanese Manuel**, candidato collocato alla posizione n. 9 della graduatoria finale del concorso;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

**PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- della graduatoria finale di merito, adottata dalla Città della Spezia in data 28 giugno 2025 sul dominio *web* istituzionale, relativa alla «*Procedura selettiva per esami riguardante n. 9 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - Area degli Istruttori – C.C.N.L. Funzioni Locali*», nella quale non è incluso il nominativo dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 1 dell'11 marzo 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 13 del 23 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 14 del 24 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del verbale n. 15 del 25 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, nella parte in cui viene attribuito al ricorrente il punteggio pari a 19,00/30mi;
- del verbale n. 16 del 26 giugno 2025, adottato dalla Commissione esaminatrice della selezione e ottenuto a seguito di istanza di accesso agli atti in data 13.08.2025, nella parte in cui l'odierno ricorrente viene giudicato non idoneo alla prova orale del concorso *de quo*;
- del/i verbale/i, non ottenuti a seguito di istanza di accesso agli atti, di estremi ad oggi non conosciuti, attestante lo svolgimento della prova orale di parte ricorrente;
- del documento recante “*CRITERI E MODALITA` DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO*”, pubblicato dalla p.a. concorsuale sul sito web all'uopo dedicato, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;
- del documento recante “*QUESITI PROVA ORALE Istruttore Amministrativo*”, pubblicato dalla p.a.

concorsuale sul sito web all'uopo dedicato, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;

-del documento recante "ESITO DELLA PROVA ORALE del 25.06.2025", pubblicato dalla p.a. concorsuale sul sito web all'uopo dedicato, nella parte in cui viene attribuito all'odierno ricorrente il punteggio di 19,00 punti;

-dei quesiti somministrati all'odierno ricorrente in occasione della prova orale del concorso;

-di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in occasione della prova orale del concorso sostenuta dall'odierno ricorrente, nella parte in cui non è stata redatta alcuna griglia di valutazione della prova sostenuta dal ricorrente;

-ove occorrer possa, del bando di concorso, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente;

-del silenzio parzialmente serbato dalla PA in riferimento all'istanza di accesso agli atti inviata dal ricorrente a mezzo PEC in data 16.07.2025, nella parte in cui non è stata trasmessa la griglia di valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

PER L'ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

EX ART. 55 C.P.A.

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere collocato in posizione utile nella graduatoria finale del concorso o, in subordine, la riedizione della prova orale della procedura selettiva, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione, e/o di ogni altra misura idonea ai fini dell'utile inclusione nella graduatoria definitiva di merito;

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere inclusa nella graduatoria finale del concorso o, in subordine, di essere ammessa a sostenere nuovamente la prova orale della procedura selettiva, avvalendosi di una Commissione in diversa composizione;

NONCHÉ PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente nella graduatoria finale del concorso o, in subordine, di riedizione della prova orale della selezione, in favore di parte ricorrente, nonché, ove occorra, e comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Si premette in

FATTO

1. – Con Determina Dirigenziale n. 4362 del 18.12.2024, è stata indetta la “*Procedura selettiva per esami riguardante n. 9 posti di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE - Area degli Istruttori – C.C.N.L. Funzioni Locali*”, presso il Comune della Spezia.

La procedura selettiva *de qua* è costituita dalle seguenti fasi concorsuali:

- a) una prova preselettiva;
- b) una prova scritta;
- c) **una prova orale;**

Con specifico riferimento alla prova orale del concorso, la *lex specialis* ha previsto, all'art. 9, quanto segue: “*La prova orale verterà su una o più delle stesse materie previste per la prova scritta, prevedendo, solo nel caso di in cui non venisse effettuata la preselezione, anche la verifica delle capacità di utilizzo delle principali applicazioni informatiche in uso e la conoscenza della lingua inglese.*”

La Commissione può, a suo insindacabile giudizio, individuare le materie, fra quelle sopra citate, su cui svolgere la prova.

La prova orale si intende superata conseguendo una votazione di almeno 21/30.

[...]” (cfr. art. 9 del bando di concorso).

2. – Il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, è stato ammesso a sostenere le prove d'esame e, dopo aver superato le prime due fasi selettive, è stato convocato per l'espletamento della prova orale, che si è svolta in data 25 giugno 2025, alle h. 12.30.

Tuttavia, nonostante il ricorrente avesse ragione di ritenere di aver sostenuto un ottimo esame orale, lo stesso, a seguito della pubblicazione dei relativi esiti, ha appreso di aver riportato una votazione

insufficiente per la prova orale, ossia 19 punti, al di sotto della soglia di idoneità prevista dal bando (21 punti).

Si è così materializzata per parte ricorrente l'esclusione dalla procedura e la conseguente impossibilità di risultare vincitrice.

Ed infatti, con provvedimento pubblicato in data 28 giugno 2025 sul sito web ufficiale della procedura, la p.a. concorsuale ha reso nota la graduatoria finale del concorso, contenente i 48 nominativi (ed i relativi punteggi totali conseguiti) dei candidati risultati idonei: in tale elenco, però, il Sig. Cima non è stato incluso.

3. – Non comprendendo le ragioni della riportata insufficienza, parte ricorrente ha formulato, per il tramite degli scriventi in data 16.06.2025, apposita istanza di accesso agli atti, richiedendo in particolare alla p.a. intimata la documentazione e i verbali attestanti la valutazione della prova orale in questione, indicando nel dettaglio anche la copia della griglia di valutazione della prova orale svolta.

Orbene, dal carteggio concorsuale ottenuto dalla p.a. in data 13.08.2025, acquista maggiore pregnanza l'illegittimo comportamento serbato dall'Amministrazione intimata: in particolare, la Commissione ha regolarmente trasmesso i verbali nn. 1, 13, 14, 15 e 16 relativi, rispettivamente, alla prima seduta di insediamento della Commissione, allo svolgimento delle prove orali del concorso, nonché alla formulazione e approvazione della graduatoria finale del concorso.

Attraverso un'analisi dei suddetti verbali, parte ricorrente ha potuto constatare, con notevole stupore, che nulla si evince circa la predisposizione della griglia di parametrizzazione del punteggio ottenuto alla prova orale e dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione esaminatrice in occasione della prima seduta di insediamento.

Si fa riferimento, in particolare, al verbale n. 1 dell'11 marzo 2025, ove la Commissione esplicita (a pag.

4) i criteri e le modalità di valutazione delle prove, stabilendo quanto segue:

La Commissione, verificato quanto disposto dal bando di selezione, stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione delle prove:

- a) Grado di conoscenza sia teorica che tecnica degli argomenti costituenti le domande estratte;**
- b) Capacità di sintesi, inquadramento e chiarezza di esposizione degli argomenti trattati nonché capacità di esprimersi e comunicare con corretto uso della lingua italiana;**
- c) Capacità di ragionamento a fronte di eventuali correlazioni tra gli argomenti e le materie oggetto di esame.**

Non solo: nel documento recante “*CRITERI E MODALITA` DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO*” (testè gravato, ove di ragione), la p.a. concorsuale ricalca pedissequamente i medesimi criteri già prestabiliti nel primo verbale: “a) *grado di conoscenza sia teorica che tecnica degli argomenti costituenti le domande estratte;*

b) capacità di sintesi, inquadramento e chiarezza di esposizione degli argomenti trattati nonché capacità di esprimersi e comunicare con corretto uso della lingua italiana;

c) capacità di ragionamento a fronte di eventuali correlazioni tra gli argomenti e le materie oggetto di esame.”.

Tuttavia, analizzando il verbale n. 15 del 25.06.2025 (pag. 4), relativo alla prova orale svolta dal sig. Cima, emerge in maniera lampante che il ricorrente è stato giudicato non idoneo (con un punteggio pari a 19,00 punti), in assenza di qualsivoglia riferimento da parte della Commissione ai suddetti criteri di valutazione che la stessa aveva predeterminato.

Da ciò ne deriva, dunque, che il colloquio svolto dall’odierno ricorrente è stato giudicato insufficiente senza alcuna valida ragione, oltre ad essere viziato dall’inosservanza delle regole chiamate a sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure selettive.

4. – Se, invece, l’Amministrazione resistente avesse correttamente operato, applicando le previsioni dettate per la materia, non ne sarebbe conseguita la grave lesione della sfera giuridica di parte ricorrente. Tanto esposto, il mancato superamento della prova orale e la conseguente esclusione di parte ricorrente dal concorso sono palesemente illegittimi alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

I. – MANCATA PARAMETRAZIONE DEL GIUDIZIO ATTRIBUITO ALLA PROVA ORALE - VIOLAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. – VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. N. 487 DEL 1994 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - CONTRARIETÀ AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PERPLESSITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AGIRE DELLA COMMISSIONE INTIMATA.

Secondo quanto anticipato in punto di fatto, l’odierno ricorrente ha appreso di essere stato escluso dal prosieguo dell’*iter* concorsuale per non aver raggiunto l’idoneità alla prova orale oggi censurata.

Tale nefasto esito concorsuale ha destato particolare sgomento nel ricorrente, considerando che il verbale redatto in occasione della prova orale, infatti, non reca alcuna menzione inerente la parametrizzazione dei punteggi numerici attribuiti dalla Commissione con i criteri che la stessa aveva predeterminato durante la seduta di insediamento.

Il ricorrente, pertanto, si è visto costretto a proporre un'istanza di accesso agli atti al fine di comprendere l'iter valutativo seguito dalla Commissione per adottare il giudizio finale di inidoneità. All'esito di tale richiesta, la procedente ha esibito i verbali nn. 1, 13, 14, 15 e 16.

Dalla visione del carteggio concorsuale, è emerso però in maniera lampante che la p.a. ha commesso una grave violazione delle disposizioni del bando di concorso, non avendo adottato alcuna griglia di parametrizzazione del punteggio conseguito dai candidati.

Nonostante infatti, siano stati resi noti i criteri di valutazione della prova orale, prestabiliti dalla Commissione in sede di sessione di insediamento (cfr. verbale n. 1), la valutazione della prova orale sostenuta dal ricorrente è stata rimessa a valutazioni unicamente discrezionali dell'organo valutativo.

Nella specie, in applicazione del già citato art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, «Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove».

Sul punto, *«la determinazione dei criteri costituisce un primo livello generale e astratto di valutazione, entro il quale sono destinate a inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati, a garanzia di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione»* (cfr. *ex multis*, TAR Lazio - Roma, Sez. Iquater, 29.01.2024, n. 1746; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 gennaio 2019, n. 495 e – con specifico riferimento alle prove orali – Tar Bari, I, 21 gennaio 2020, n. 65).

Invero, parte resistente non ha affatto proceduto a redigere un'apposita griglia di valutazione della prova orale del ricorrente, contenente i punteggi numerici nonché i giudizi verbali parametrati a ciascun criterio già prefissato dalla Commissione.

Ciò appare ancor più contraddittorio sol se si considera che la stessa Commissione ha reso noti i criteri di valutazione della prova orale nel documento recante *“CRITERI E MODALITA` DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”*, debitamente pubblicato sul sito web ufficiale dedicato alla procedura *de qua*: nel richiamato documento, infatti, la p.a. ha comunicato alla platea dei candidati partecipanti alla selezione i seguenti criteri di valutazione delle prove:

“a) grado di conoscenza sia teorica che tecnica degli argomenti costituenti le domande estratte;

b) capacità di sintesi, inquadramento e chiarezza di esposizione degli argomenti trattati nonché capacità di esprimersi e comunicare con corretto uso della lingua italiana;

c) capacità di ragionamento a fronte di eventuali correlazioni tra gli argomenti e le materie oggetto di esame.”

A fronte di tale predeterminazione, però, la procedente ha poi valutato la prova sostenuta dal ricorrente, mediante la mera apposizione di un giudizio numerico complessivo pari a 19,00 pt, senza tuttavia nulla addurre circa l'effettiva valutazione della prova.

Invero, considerando che la votazione attribuita al ricorrente risulta talmente generica e vuota di significato, la p.a. avrebbe dovuto, quantomeno, rendere interpretabile il giudizio adottato ricollegandolo ai ripetuti criteri di giudizio individuati “a monte” dalla Commissione intimata.

Ebbene la semplice lettura del giudizio motivazionale attribuito dalla p.a. rende evidente come, in effetti, la stessa non abbia affatto reso comprensibile all'esterno l'iter valutativo seguito, né tantomeno lo abbia reso direttamente correlato a quei criteri di valutazione dalla stessa predeterminati con l'avversato verbale n. 1.

In altre parole: al fine di rendere efficaci ed effettivamente applicati i criteri di cui trattasi, la p.a. avrebbe dovuto dare prova del loro utilizzo mediante l'esternazione di giudizi numerici parziali, ricollegati a ciascun criterio, o di una vera e propria griglia di parametrizzazione del voto totale.

Invero, alla volontà normativa di predisporre criteri di giudizio come quelli in effetti previsti e mirati a vagliare adeguatamente la prova di cui trattasi, corrisponde giocoforza un onere motivazionale “rafforzato” che l'intimata ha, tuttavia, apertamente disatteso, limitandosi a motivare la nefasta valutazione del ricorrente per mezzo di un indecifrabile valutazione che si riduce ad un giudizio sterile e stereotipato!

In effetti, la Commissione, disattendendo apertamente le proprie precedenti determinazioni, ha assegnato al ricorrente un giudizio del tutto irriferribile al caso concreto, assolutamente generico ed astrattamente utilizzabile per ogni concorrente, non essendo ricondotto ad alcun concreto motivo dell'insufficienza!

Difatti, nell'ambito della seduta volta a fissare i criteri di valutazione, la Commissione concorsuale ha elaborato i cd. criteri generali, senza però adottare nessuna tabella e/o griglia, idonea a rendere evidente

la parametrizzazione del giudizio, numerico e non, attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione, avuto riguardo alle specifiche caratteristiche della prova orale.

Più nello specifico, la p.a. non ha provveduto alla riparametrizzazione dei relativi punteggi attribuibili e non ha indicato un punteggio minimo e massimo conseguibile in relazione ad ogni singolo criterio di valutazione, cristallizzato nell'impugnato verbale n. 1, non fornendo, in tal modo, un'adeguata esplicitazione delle ragioni sottese alle valutazioni negative, nonché all'attribuzione del punteggio numerico finale (19,00 pt).

Dunque, è pacifico che solo e soltanto in presenza di criteri di massima e parametri di valutazione sufficientemente specifici, il semplice voto attribuito alle prove di un concorso pubblico possa essere considerato piena espressione del giudizio della Commissione, in caso contrario non verrebbe assicurata la necessaria chiarezza e graduazione dei giudizi resi dalla stessa nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo esercitato.

Tale orientamento ormai è pienamente condiviso dai Giudici amministrativi, che più volte si sono trovati ad esprimere la loro opinione in tali situazioni, analoghe al caso di specie.

Innanzitutto, è doveroso segnalare che in un caso assolutamente analogo al presente, Codesto Ecc.mo TAR adito ha già censurato l'operato di una Commissione concorsuale che, nell'ambito di una pubblica selezione, non ha reso comprensibili i parametri valutativi utilizzati per determinare il punteggio finale della prova sostenuta dai candidati: ci si riferisce, in particolare, alla sentenza n. 52 del 20.01.2025, laddove la Sez. I del TAR Genova ha chiarito che "Tale operato è illegittimo perché la commissione non ha reso comprensibili i parametri valutativi utilizzati per determinare il punteggio finale sulla base della griglia dei criteri predisposti e dei relativi subpunteggi per ciascuna voce. La commissione, infatti, avrebbe dovuto predisporre una griglia articolata in criteri e relativo subpunteggio da applicare alle singole prove scritte e orali, consentendo ai candidati di comprendere la composizione del punteggio finale attribuito come somma dei singoli subpunteggi propri di ciascun criterio. La giurisprudenza condivisa dal Collegio, infatti, ritiene che l'obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive sia validamente effettuato in forma numerica solo se la commissione di concorso, oltre ad avere predisposto i criteri per l'attribuzione dei voti, abbia anche previsto "precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato" (Cons. Stato, sez. V, 10/11/2022, n. 9845; in terminis cfr. anche: Cons. Stato n. 2573/2019)."

Non solo.

Il G.A., intervenuto ripetutamente in *subiecta materia*, in più occasioni ha rilevato che *“la mera attribuzione del punteggio numerico laddove sia rinvenibile la predisposizione di criteri e sub-criteri adeguatamente esplicitati nella lex specialis di gara, è sufficiente ad esprimere motivatamente il sotteso giudizio. Nell’ambito delle procedure selettive pubbliche, infatti, il voto numerico può ritenersi sufficiente a condizione che sia leggibile od interpretabile alla stregua di una congrua ed articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione.*

Ciò avviene, in particolare, quando il numero delle voci e sottovoci sia analitico al punto da delimitare il giudizio di una Commissione nell’ambito di un minimo ed un massimo ovvero quando una Commissione abbia esplicitato la parametrizzazione del giudizio qualitativo di valutazione dei criteri fissati dal bando, rendendosi così evidente il percorso logico argomentativo seguito nel valutare le singole offerte.” (TAR Campania, 1 luglio 2020, n. 2726).

Ancora sull’importanza della parametrizzazione e della effettiva dimostrabilità della concreta applicazione dei criteri generali, l’Ecc.mo TAR Lazio - Roma già in tempi meno recenti ha ripetutamente affermato che *«in assenza di siffatti criteri, infatti, l’istanza di tutela degli interessati è destinata a rimanere frustrata, non potendovi essere garanzia, in sede concorsuale, della congruità dei criteri valutativi fissati dalla Commissione, e della loro corretta e imparziale applicazione nei confronti di tutti i concorrenti né risultando possibile, in sede giudiziale, il controllo della congruità e la verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione, questo essendo il compito demandato al Giudice amministrativo»* (TAR Lazio, Roma, 18 luglio 2013, n. 7289).

Tutte le superiori pronunce che, di concerto con quanto in precedenza stabilito dai Giudici Costituzionali con la nota sentenza n. 175/2011 ritengono il giudizio numerico “sufficiente” solo se adeguatamente parametrato a specifici criteri di valutazione, oltre a difendere la garanzia di trasparenza dell’azione amministrativa, mirano, altresì, a comprimere e circoscrivere l’ampissima discrezionalità che è devoluta alle Commissioni procedenti.

Invero, i limiti alla sindacabilità dei c.d. giudizi resi da tecnici nell’ambito di procedure selettive come quella in analisi non possono estendersi sino al punto di sacrificare in assoluto il dovere dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi, specialmente laddove da questi ultimi (com’è dato registrare nel caso di specie) derivino gravi ed evidenti pregiudizi ai danni del destinatario.

La linea che separa la discrezionalità dell’arbitrarietà del giudizio delle Commissioni procedenti coincide proprio con il rispetto dei criteri di valutazione che le procedenti Commissioni sono obbligate ad individuare ancor prima dello svolgimento delle prove medesime!

Se così non fosse, del resto, si giungerebbe pericolosamente ad affermare una sorta di intangibilità dell'operato amministrativo, con conseguente creazione di una sorta di "zona grigia", inammissibilmente sottratta allo scrutinio giurisdizionale.

In conclusione, alla stregua di quanto sinora argomentato e alla luce delle circostanze di fatto, facilmente dimostrabili e dimostrate, che hanno caratterizzato la prova orale del concorso odiernamente impugnata, è agevole affermare l'illegittimità dell'agere serbato dall'Amministrazione resistente e, dunque, la fondatezza della pretesa fatta valere dal ricorrente.

Tanto premesso, la votazione di segno negativo resa dalla Commissione è gravemente inficiata dai citati vizi e in quanto tale meritevole di annullamento.

SUL PERICULUM IN MORA

L'esistenza del *fumus boni iuris* risulta comprovata dalle considerazioni che precedono.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'ingiusta penalizzazione di parte ricorrente, con un conseguente danno alla carriera della stessa di carattere oggettivamente irreparabile, in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto *sliding doors*).

Sulla base del contenuto delle censure articolate in via principale, le quali sono espressamente volte a dimostrare le gravi violazioni in sede concorsuale del principio di trasparenza nonché del principio di imparzialità, si appalesa necessaria la richiesta di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, ossia l'ammissione del ricorrente nella graduatoria finale del concorso o, in subordine, la riedizione, limitatamente all'interesse del ricorrente, della prova orale della selezione, ad opera di una Commissione in diversa composizione.

In assenza di un provvedimento che conceda a parte ricorrente la possibilità di svolgere nuovamente la prova orale del concorso per cui è causa, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, peraltro, la descritta situazione di pregiudizio sarebbe destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che l'Amministrazione procederebbe in via definitiva alla nomina e conseguente assunzione degli aventi diritto, in quanto utilmente collocati in graduatoria.

Trattandosi di una graduatoria pubblicata lo scorso 28 giugno, è chiaro che ci si trova ad un passo dall'ultimazione della procedura e dalle operazioni di nomina e assunzione

Peraltro, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

ISTANZA EX ART. 116, comma 2, c.p.a.

Ai fini della corretta istruzione del presente procedimento si chiede a Codesto Ecc.mo Giudice di intimare all'odierna procedente l'esibizione di tutti gli atti concorsuali su cui si fonda il gravato giudizio di inidoneità.

Si ribadisce, a tal proposito, che il rilascio della restante documentazione, concernente la griglia di valutazione della prova orale dal ricorrente, ove esistente, si rivela necessario per assicurare la completezza dell'istruttoria.

Pertanto, ritenendo che il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di accesso legittimi la presente istanza ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'odierno ricorrente ha, pertanto, titolo ad ottenere l'accesso integrale ai documenti richiesti.

In particolare, l'art. 22, comma 2, della L. n. 241/1990 nel testo vigente (introdotto dalla L. n. 15/2005 e modificato dalla L. n. 69/2009), qualifica espressamente l'accesso quale principio generale dell'attività amministrativa *"al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza"*.

Inoltre, l'art. 29, comma 2 bis, della L. n. 241/1990, nel testo vigente, riconduce il diritto di accesso tra quei diritti di cui devono essere garantiti i *"livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione"* su tutto il territorio nazionale, individuando, quindi, il diritto di accesso quale strumento di attuazione del principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Le disposizioni riguardanti il diritto d'accesso alla documentazione amministrativa, obbligano una P.A., ove ad essa sia rivolta una motivata istanza, a consentire l'accesso agli atti del procedimento ed eventualmente ad estrarne copia. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge e debbono essere motivati.

Ed invero, nel caso che ci occupa, sussistono entrambi i presupposti ai quali l'art. 22 della L. n. 241/1990 condiziona l'azionabilità del diritto di accesso: la sussistenza in capo al soggetto richiedente di una posizione differenziata alla visione degli atti di cui si tratta, finalizzata alla tutela di situazioni giuridiche soggettivamente rilevanti, e di un interesse "diretto, concreto ed attuale" in capo all'istante.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito quanto segue: «l'accesso è la regola ed il rifiuto è l'eccezione, da dimostrare sempre e comunque con chiara, esauriente e convincente motivazione. Corollario di tali regole è che il silenzio serbato su istanze d'accesso è ipotesi ancor più eccezionale, da circoscrivere in ambiti limitatissimi di domande palesemente pretestuose, incerte, vaghe, emulative. Si tratta di regole semplici e fondamentali, ispirate, secondo l'ormai noto insegnamento dei giudici amministrativi, a valori fondanti di qualsiasi vera democrazia in cui la burocrazia è al servizio del cittadino e non di se stessa, secondo una logica perversa di autoreferenzialità in base alla quale il cittadino è suddito e non referente dell'azione amministrativa» (Tar Toscana, Sez. I, 10 febbraio 2017, n. 200).

Si chiede, pertanto, a Codesto Ecc.mo T.A.R. di ordinare all'Amministrazione concorsuale l'esibizione degli atti richiesti con apposta istanza inoltrata dal ricorrente e non ottenuti e, segnatamente, la griglia di valutazione della prova svolta dal ricorrente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro e individuandone alcuni per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA LIGURIA

- **in via istruttoria**: accertare e dichiarare l'illegittimità del parziale silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza di accesso agli atti finalizzata all'ottenimento degli atti concorsuali e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a trasmettere a codesta difesa, a mezzo PEC, la documentazione richiesta;

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**, accogliere l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, adottare tutti i provvedimenti cautelari più opportuni per la tutela interinale degli interessi di parte ricorrente, compreso quello di disporre l'ammissione dello stesso nella graduatoria finale del concorso o, in subordine, la riedizione, limitatamente all'interesse della stessa della prova orale *de qua*, da effettuarsi da parte di una Commissione in diversa composizione;

- **nel merito**, annullare, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto, disponga in via definitiva l'ammissione dello stesso nella graduatoria finale del concorso o, in subordine, la riedizione, limitatamente all'interesse della stessa della prova orale *de qua*, da effettuarsi da parte di una Commissione in diversa composizione;

- **nel merito e in subordine**, condannare parte resistente al risarcimento del danno per perdita di *chance* e dei danni patiti e patendi, comprensivi di tutti i costi sostenuti da parte ricorrente per la prova e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria.

Con vittoria di spese e di onorari, da distrarre in favore dei legali.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 325,00.

Palermo - Roma, 21 settembre 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell



STUDIO LEGALE
LEONE-FELL & C.
società tra avvocati s.r.l.